



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 114

Data: 19/02/2025

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 17/02/2025 relativo all'incontro (26984) di Campionato Nazionale Maschile Under 14 disputatosi a Sparkasse Arena Bolzano - Bolzano (BZ) il 16/02/2025 tra HCB Foxes Academy U14 (763) e HC Pustertal Junior U14 (620).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per **3** giornate inflitta all'atleta **Frenademez Paul** (n. tessera 628996) della società HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica 620 per violazione dell'art. 13.1 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

Frenademez Paul (n. tessera 628996)

Dal rapporto arbitrale emerge che, negli ultimi secondi di gioco del secondo tempo, il predetto giocatore: caricava con il bastone (regola N59) un avversario che, in seguito all'accaduto, veniva accompagnato, dolorante, fuori dal campo di gara.

In particolare il FRENADEMEZ, trovandosi nella zona di difesa della squadra di casa, partiva in velocità impugnando il bastone all'altezza del petto e colpiva volontariamente l'avversario che si trovava a circa un metro di distanza dalla balaustra, dietro la porta della propria squadra.

Veniva così punito con una penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 59.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

L'arbitro fa altresì presente che il giocatore colpito riprendeva il gioco nel terzo tempo.

Ciò premesso, tra le varie fattispecie di "carica" contemplate e punite dai regolamenti in vigore, quella effettuata con l'uso del bastone è certamente la più grave, per via delle prevedibili anche rilevanti conseguenze lesive che ne possono derivare al giocatore colpito.

Nel caso di specie la dinamica dell'azione fallosa evidenzia ancora maggiore pericolosità per l'incolumità dell'avversario, in quanto il FRENADEMEZ ha colpito l'avversario sopraggiungendo in velocità, e quindi dopo avere preso un'adeguata rincorsa, circostanza quest'ultima che, tra l'altro, fuga ogni dubbio in ordine all'intenzionalità del gesto.

Sul piano disciplinare la sanzione applicabile è quella della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate che, anche in assenza di conseguenze lesive apprezzabili, rappresenta comunque il minimo edittale previsto dalla norma applicata.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica (620).



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2024-2025

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi